



Camera di Commercio
Perugia

FAQ PEC Posta Elettronica Certificata

Domande frequenti sulla comunicazione della PEC

AGGIORNATO AL 14/11/2011

A cura delle U.O. Registro Imprese della Camera di Commercio di Perugia



FAQ PEC

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti che il registro imprese sta ricevendo relativamente all'obbligo di comunicazione della PEC societaria.

IMPORTANTE: Le risposte pubblicate in questa pagina costituiscono un'interpretazione della Camera di Commercio di Perugia e sono quindi da ritenersi valide solo per le imprese iscritte al Registro Imprese di Perugia.

➤ **Ci sono costi per la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro Imprese?**

Per i soggetti obbligati la comunicazione è esente da diritti di segreteria, imposta di bollo e tariffe.

➤ **Quali sono le conseguenze per le società che omettono di comunicare l'indirizzo PEC entro il 29 novembre 2011 o che lo comunicano oltre tale termine?**

Il ritardo o l'omissione nella presentazione dell'istanza, per i soggetti obbligati, è sanzionato ai sensi del 2630 cod. civ.

➤ **Quali imprese sono obbligate a comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?**

In base alla circolare del Ministero dello Sviluppo economico 3645/C del 3 novembre 2011 i soggetti obbligati sono:

- le società di persone e di capitali
- le società semplici
- le società cooperative
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie



- **Le imprese individuali, i consorzi e i soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, ecc.) possono comunque comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?**

Anche se non obbligati, i consorzi, i soggetti REA e le imprese individuali possono comunque comunicare il loro indirizzo PEC al Registro Imprese.

- **Le società in fallimento hanno l'obbligo di dotarsi e comunicare la PEC al Registro Imprese?**

La circolare 3645/c non contempla le società in fallimento tra i soggetti obbligati.

Il curatore potrà comunque decidere di attivarsi per la richiesta della PEC e la successiva comunicazione al Registro delle Imprese dell'indirizzo PEC. Sarà inoltre sua discrezione valutare quale PEC comunicare, se una PEC propria dell'impresa o la sua PEC di professionista.

Diverso è il caso delle società in concordato preventivo, in quanto durante questa procedura il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Si ritiene di conseguenza che nelle società in concordato preventivo il legale rappresentante sia obbligato alla comunicazione della PEC.

- **Le Società estere con sede secondaria e/o unità locale in Italia hanno l'obbligo di attivare e comunicare l'indirizzo PEC al Registro Imprese?**

Le sedi secondarie iscritte ai sensi dell'art. 2508 codice civile hanno l'obbligo di comunicare la PEC.

L'obbligo invece non esiste per le unità locali di imprese estere (che non abbiano una rappresentanza stabile in Italia) in quanto non sono iscritte nel Registro Imprese ma solo nel REA.

- **Le variazioni dell'indirizzo PEC devono essere comunicate al Registro Imprese?**

Sì, è necessario che l'indirizzo che compare in visura e nei certificati sia sempre valido e attivo. Anche la comunicazione di variazione è gratuita e va effettuata per via telematica con le stesse modalità previste per la prima comunicazione.



➤ **Si può comunicare la stessa PEC per più imprese?**

NON E' VIETATO: la normativa non prevede un'univocità "casella PEC - società". Quindi una stessa casella PEC può essere utilizzata per più imprese. Tuttavia la comunicazione della stessa PEC per più imprese non è consigliabile, dato il valore giuridico dell'indirizzo pubblico di Posta Elettronica Certificata e di conseguenza delle notifiche che ad esso potranno pervenire da qualsiasi soggetto pubblico o privato.

La piena responsabilità sull'indicazione, sulla gestione e sul mantenimento della validità dell'indirizzo ricade esclusivamente sui legali rappresentanti della società che hanno effettuato la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese.

➤ **Si può comunicare come indirizzo PEC dell'impresa quello del commercialista o personale dell'amministratore?**

Sebbene non ci sia un divieto in tal senso, per le stesse motivazioni di cui sopra sicuramente non è consigliabile comunicare l'indirizzo del commercialista.

Relativamente all'indirizzo PEC personale dell'amministratore se ne consiglia la comunicazione solo se adeguatamente presidiato.

➤ **Una società può comunicare al Registro Imprese più indirizzi PEC?**

No, in quanto la normativa in materia di PEC prevede la comunicazione di un solo indirizzo PEC.

➤ **Si può verificare se una società ha già depositato l'indirizzo PEC?**

Sì, è possibile dal sito <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp>, inserendo la denominazione dell'impresa e la provincia della sede legale.

Viene visualizzata una lista: si clicca sulla denominazione di interesse per visualizzare la Scheda dettaglio impresa. Se nella scheda è visualizzato il campo "Indirizzo posta elettronica certificata" allora l'impresa ha già comunicato il proprio indirizzo PEC.

Se questo campo non viene visualizzato, l'impresa NON ha comunicato l'indirizzo PEC.



➤ **Si può comunicare una casella PEC con dominio @postacertificata.gov.it?**

No, le PEC con dominio @postacertificata.gov.it sono riservate esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni e quindi non possono essere utilizzate dalle società.

➤ **Le società che sono in procinto di cancellarsi dal Registro Imprese sono tenute a comunicare la PEC?**

Le società in procinto di cancellarsi non devono comunicare la PEC solo se la pratica di cancellazione viene spedita prima del 29 novembre 2011. Il registro imprese di Perugia tuttavia ha deciso di non sanzionare l'omessa comunicazione della PEC se la società si cancella entro il 31 dicembre 2011.

➤ **Quali sono i soggetti legittimati al deposito della pratica?**

Sono legittimati alla presentazione della Comunicazione Unica relativa all'indirizzo PEC:

- i legali rappresentanti
- il professionista incaricato ai sensi della L. 340/2000 il quale inserirà nelle note gli estremi della sua qualifica e la dichiarazione di aver ricevuto l'incarico dall'amministratore
- il procuratore: in tal caso allegare procura ComUnica rilasciata dal legale rappresentante e copia di documento di identità

ATTENZIONE

La comunicazione della PEC con la sola firma del professionista incaricato o del procuratore non è ammessa nell'applicazione semplificata on line, ma solamente nella pratica telematica di Comunicazione Unica.

L'applicazione semplificata on-line dal sito www.registroimprese.it può essere utilizzata solo dal legale rappresentante in possesso di firma digitale.



**Camera di Commercio
Perugia**

➤ **La Camera di Commercio rilascia le caselle di Posta elettronica certificata (PEC)?**

No, la PEC deve essere acquistata dai gestori abilitati da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione). L'indirizzo PEC deve essere già attivo nel momento della comunicazione al Registro Imprese.

➤ **Se l'impresa non possiede neanche il computer cosa può fare?**

La legge non fa distinzioni in base alle dimensioni e alla organizzazione dell'impresa, pertanto tali imprese dovranno provvedere in ogni caso.